

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI

INDICE

CAP.I -Istituzione -scopi -funzioni Art. 1) Istituzione Art. 2) Scopi
Art. 3) Funzioni

CAP.II -Sede -Durata

Art. 4) Sede Art. 5) Durata

CAP.III -Composizione -Nomina

Art. 6) Composizione Art. 7) Nomina

CAP.IV -Organi

Art. 8) Organi

Art. 9) Il Presidente

Art.10) Compiti del Presidente Art.11) Le Assemblee

Art.12) Sedute di prima e di seconda convocazione Art.13) Pubblicità delle
sedute

Art.14) Deliberazioni delle sedute

Art.15) Validità delle deliberazioni Art.16) Verbali delle sedute

Art.17) Il Comitato Esecutivo Generale Art.18) Il Comitato Esecutivo di area

Art.19) Compiti dei Comitati Esecutivi

Allegato alla deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

n. 26

~~- 7 MAR. 1996 -~~

IL SEGRETARIO GENERALE



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI

Cap.I

ISTITUZIONE -SCOPI -FUNZIONI

Art. 1) E' istituita la Consulta per il Settore Servizi Sociali ai sensi dell'art.9, 2° comma, dello Statuto del Comune di Corno, che si articola in diverse aree (handicap, anziani, minori, extracomunitari e tutte le altre aree individuate dai Servizi Sociali).

Art. 2) Essa ha lo scopo di integrare ed arricchire le proposte degli organi del Comune con l'apporto di specifiche competenze nel Settore dei Servizi Sociali.

Art. 3) La Consulta, attraverso i suoi organi, esprime pareri, rilievi, raccomandazioni e proposte in materia di Servizi Sociali relativamente agli atti di indirizzo dell'Amministrazione Comunale e all'attività dei Servizi Sociali; in particolare esprime il proprio parere mediante analisi e confronti nella fase di definizione degli orientamenti generali che informano la redazione dei bilanci, dei piani e dei programmi di Settore ad essa riferita.

La Consulta ha facoltà di organizzare, previa le opportune intese con l'Amministrazione Comunale, interventi autonomi di sensibilizzazione sociale ritenuti necessari, incontri con Enti e istituzioni, brevi ricerche e specifici approfondimenti avvalendosi di esperti che dovranno essere preventivamente incaricati dall'Amministrazione Comunale anche allo scopo di meglio coordinare l'azione del volontariato delle Associazioni aderenti e concorrere alla sua formazione.

CAP.II

SEDE -DURATA

Art. 4) La Consulta ha sede presso l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Como.

Art. 5) I componenti della Consulta restano in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale.

CAP. III

COMPOSIZIONE -NOMINA

Art. 6) La Consulta è così composta:

- L'Assessore ai Servizi Sociali che la presiede o un suo delegato
- Tanti Vice Presidenti quante sono le aree di intervento rappresentate, eletti dalla competente Commissione consiliare al suo interno;
- Il Dirigente del Settore Servizi Sociali o Suo delegato;
- Un rappresentante di ciascuna delle Associazioni legalmente costituite che operano nell'area interessata sul territorio Comunale e che ne abbiano fatto documentata richiesta all'Assessore ai Servizi Sociali e che siano iscritte nell'apposito registro comunale.

Sull'eventuale diniego della richiesta si pronuncia, la Giunta Comunale con apposita deliberazione, da produrre entro 30 gg. dalla presentazione. La richiesta si intenderà altrimenti accolta.

Avverso la deliberazione della Giunta Comunale è ammesso ricorso al Consiglio Comunale che si pronuncia in via definitiva.

Possono essere invitati a partecipare:

- Il Dirigente Responsabile del Servizio 5° della U.S.S.L. n. 5 ;
- Il Dirigente del Settore Servizi Sociali dell'Amministrazione Provinciale di Como;
- I membri della competente Commissione consiliare.
- Eventuali rappresentanti degli Enti pubblici con competenza nell'area, qualora se ne ravvisi la necessità.

Le funzioni di Segretario sono espletate da un funzionario, del Comune, o suo delegato, designato dal Dirigente del Settore Servizi Sociali.

Art. 7) La Consulta è nominata dalla Giunta Comunale (all'inizio del proprio mandato) sulla base delle designazioni trasmesse dalle Associazioni sopraindicate ed è di volta in volta integrata con le modalità previste al precedente punto 6).

La partecipazione alla Consulta non dà diritto a gettoni di presenza, indennità o rimborsi spese.

CAP.IV

ORGANI

Art. 8) Sono organi della Consulta:

- Il Presidente
- I Vice Presidenti
- L'Assemblea generale e le Assemblee di area di intervento
- Il Comitato esecutivo generale e i Comitati esecutivi di area di intervento

Art. 9) Il Presidente.

Il Presidente presiede la Consulta, l'Assemblea generale e le assemblee di area e coordina i Comitati esecutivi.

In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, le funzioni vengono svolte dai Vice Presidenti di area, per le Assemblee e i Comitati esecutivi di area di intervento, e, per l'Assemblea generale e il Comitato esecutivo generale, dal Vice Presidente delegato dall'Assessore.

Art.10) Sono compiti del Presidente:

- rappresentare la Consulta;
- convocare e presiedere le Assemblee indicando gli argomenti da trattare, eventualmente di concerto con i Vice Presidenti;
- dirigere e coordinare le attività dei Comitati esecutivi.

Art.11

Le Assemblee.

Le Assemblee sono gli organi deliberanti della Consulta. L'Assemblea generale è costituita da tutti i componenti della Consulta.

Le Assemblee di area di intervento sono costituite da tutti i componenti appartenenti alle associazioni operanti nell'area stessa.

Le Assemblee di area si riuniscono almeno due volte all'anno in seduta ordinaria ed in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenesse necessario il Presidente o lo richiedesse almeno un quinto dei suoi componenti in carica.

La convocazione è effettuata dal Presidente ed a cura del Segretario.

La convocazione per le sedute ordinarie deve pervenire ai componenti almeno dieci giorni prima della data stabilita mediante lettera raccomandata nella quale siano indicati giorno, luogo ed ora della riunione nonché indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione per le sedute straordinarie deve pervenire ai componenti almeno tre giorni prima della data stabilita con indicazione del giorno, ora e luogo della riunione nonché degli argomenti da trattare.

La convocazione per le sedute straordinarie può essere effettuata anche tramite fonogramma o telefax.

In caso di convocazione su iniziativa di un quinto dei componenti in carica, la relativa richiesta deve pervenire per iscritto al Presidente, deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare e dell'eventuale documentazione da sottoporre alla Consulta; essa può altresì essere corredata di eventuali ulteriori documenti trasmessi dai richiedenti.

Il Presidente provvede a convocare l'Assemblea entro otto giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art.12) Le sedute sono di prima o di seconda convocazione; esse sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica per quelle di prima convocazione e con la presenza di almeno cinque componenti per quelle di seconda convocazione.

Tra la seduta di prima convocazione e quella di seconda convocazione non può intercorrere un periodo inferiore ad un'ora.

Art.13) Le sedute della Consulta sono di norma pubbliche; sono segrete le sedute nelle quali la trattazione pubblica degli argomenti all'ordine del giorno può causare una lesione del diritto alla riservatezza delle persone o soggetti interessati.

Art.14) Ogni area di intervento può deliberare autonomamente nei limiti delle sue competenze relativamente all'art.3.

L'Assemblea Generale delibera su temi che interessano più aree.

Art.15) Le deliberazioni vengono assunte da ciascuna Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Art.16) Delle sedute vengono tenuti appositi verbali redatti a cura del Segretario, dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della seduta, e raccolti in apposito registro; il Segretario provvede a trasmettere tempestivamente, e comunque non oltre i 30 giorni, copia del verbale ai soggetti destinatari delle deliberazioni della Consulta.

Art. 17) Il Comitato Esecutivo Generale

Il Comitato Esecutivo Generale è composto dal Presidente della Consulta, dai Vice Presidenti e da tre membri eletti dall'Assemblea Generale tra i propri componenti nella prima seduta.

Art.18) I Comitati Esecutivi di Area

I Comitati esecutivi di area di intervento sono composti dal Presidente, dal Vice Presidente e da due membri eletti dall'Assemblea specifica di area tra i propri componenti nella prima seduta.

Art.19) Compiti dei Comitati esecutivi

I Comitati Esecutivi non hanno funzioni deliberative.

Essi hanno i seguenti compiti:

-attuare e coordinare, sotto la direzione del Presidente, le iniziative organizzate dalle diverse aree della Consulta;

-elaborare proposte da sottoporre alle Assemblee.

I Comitati esecutivi sono convocati dal Presidente che coordina le attività.